



## TRIBUNALE DI MODENA

(verbale di comparizione del consulente tecnico, art. 193 c.p.c.)

Causa n. **2013**

promossa da **[redacted]** contro **[redacted]**

Oggi 07/05/2014 davanti al giudice designato dott. Roberto Cigarini alle ore 10.50 sono comparsi: l'avvocato Mia Mezzetti e l'avvocato Chiara Bernardi in sostituzione avv. Giorgio Giusti e la dott.ssa Giulia Lambertini ai fini della pratica forense. E' pure comparso il nominato consulente tecnico d'ufficio (CTU), che si qualifica come segue: "Sono il dott. Luca Altomonte nato a Modena il 07/12/1961 con studio in Modena Via Selmi 80. Il giudice, a norma dell'art.193 c.p.c. ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad ~~adempiere~~ ~~esplo.~~ ~~invita~~ a prestare il giuramento. Quindi il consulente pronuncia le seguenti parole: "Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità". Il giudice rivolge quindi al consulente il seguente quesito: "Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, svolto ogni altro accertamento ritenuto necessario, sentite le parti ed i loro consulenti:

- a) Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, ed esaminati anche i registri e i documenti contabili non prodotti in causa purchè vi sia il consenso di tutte le parti nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento ai contratti n. 1641529, n. 1641538, n. 3490774 intervenuto tra Mistral Dreams s.r.l., e Banca Popolare Emilia Romagna:
- b) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto,
- c) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto se non concordate,
- d) sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,
- e) successivamente alla data del 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso di cui sub 5) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data, come determinati sub 5),
- f) calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto quelli convenzionalmente pattuiti per iscritto tra le parti o in mancanza:
- g) il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 -entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338)
- h) il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 -ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11 -non potrà mai esserci eccezione prescrizione),
- i) ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori
- j) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92)
- k) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi

- precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
- l) verifichi, per il periodo anteriore al 05/06/2003, e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi -individuabili dal giudice o dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido),
  - m) in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data (nonché a pagamento di c.m.s. -se le c.m.s., concordate nello specifico, non vengono espunte)
  - n) all'esito del conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica giorno per giorno- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7a), determini il saldo finale del conto alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione -se conto ancora aperto) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.

Il Giudice autorizza le parti a designare propri consulenti senza particolari formalità fino alla data di inizio delle operazioni sotto indicata. Si dà atto che vengono designati sin d'ora i seguenti consulenti di parte.

Il giudice invita quindi il CTU a depositare note scritte, nel termine di giorni 120 dall'inizio delle operazioni peritali che avverrà il giorno 05/06/2014 ore 15 presso lo studio del c.t.u. dispensandosi il c.t.u. dall'onere di avvertire i nominati consulenti di parte. Il CTU dovrà inviare bozza della suddetta relazione al consulenti di parte invitandoli a rassegnare in un congruo termine le loro eventuali osservazioni scritte sulla bozza stessa, così da permettere al CTU di tenere conto nella relazione che depositerà in Cancelleria ad incarico espletato. Le osservazioni dei consulenti di parte dovranno essere allegare alla relazione del CTU, che dovrà essere consegnata anche su supporto informatico in formato Word (non estensione pdf). Il contenzioso tecnico si intende esaurito con il deposito in Cancelleria della relazione conclusiva, salva soltanto la possibilità di deposito di relazioni di parte fino al momento della precisazione delle conclusioni. Fissa per il prosieguo della causa l'udienza del **19/11/2014** ore 9, disponendo che a cura di parte attrice sia versato al CTU a titolo di acconto sul compenso che verrà liquidato la somma di € 600,00 più oneri.

Vengono quindi consegnati al CTU, che di seguito appone la propria sottoscrizione, anche per ricevuta, i fascicoli delle parti.

Il CTU

Il Giudice designato  
ROBERTO CIGARINI